

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

01005264
01588672
02/02/2024 10:05:18
4462416E1520CC39
IDENTIFICATIVO : 01230045776165

0 1 23 004577 616 5

ALESSATO ALLIATTO N° 368
REGISTRATO a UDINE il 15/02/2024
SERIE S - PRIVATI I.A.A.

Firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

01005264
01588672
02/02/2024 10:05:18
4462416E1520CC39
IDENTIFICATIVO : 01230045776165

0 1 23 004577 616 5

STATUTO

IL FUNZIONARIO
Eugenio NAPOLI

-L.A.H.E. Organizzazione di Volontariato (ODV)-

-----TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----ART. 1 Costituzione e denominazione-----

1. È costituita ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'Organizzazione di Volontariato nella forma di associazione non riconosciuta quale Ente del Terzo Settore avente la seguente denominazione "L.A.H.E. ODV", da ora in avanti denominata "associazione".-----
2. L'acronimo "**L.A.H.E.**" individua il suo significato in "**Life Awareness for Human Evolution**".-----

-----ART. 2 Sede e durata-----

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Moruzzo (UD).-----
2. L'eventuale successivo cambio di sede legale e/o l'apertura di sedi periferiche dell'associazione non comporterà variazione dello Statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il *quorum* previsto per le modifiche statutarie ex art 8 comma 12.-----
3. L'associazione può istituire dipendenze e/o sedi periferiche in altre località in Italia e/o all'estero dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze e/o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso acronimo "L.A.H.E." seguito dall'indicazione della località della sede.-----
4. L'associazione ha durata illimitata, salvo in caso di intervenuto scioglimento dell'associazione ex art 24 del presente Statuto.-----

-----ART. 3 Scopo, oggetto, finalità e attività-----

1. L'associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati mediante lo svolgimento in favore di terzi delle attività di interesse generale del Codice del Terzo Settore di cui all'**art. 5 comma 1 lettere:**-----
 - d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----
 - n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----
 - v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----
 - w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.-----
2. L'associazione, nel riconoscere la centralità della persona umana nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue i seguenti obiettivi fondamentali:-----

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

- a) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità, i principi di democrazia e dello Stato di Diritto;-----
- b) ridurre le disuguaglianze e sradicare la povertà, promuovere lo sviluppo sostenibile in osservanza dell'Agenda ONU 2030¹ e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni;-----
- c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.-----
3. L'associazione si ispira alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo così come i principi e valori dell'Unione Europea e ai valori fondamentali delle Nazioni Unite.-----
4. L'associazione intende concretare l'attività di interesse generale e perseguire gli obiettivi fondamentali di cui ai commi 1 e 2, attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:-----
- i. programmazione e progettazione di attività proposte dall'associazione in loco e nei Paesi di intervento;-----
- ii. gestione di attività di comunicazione mediante l'organizzazione di iniziative, manifestazioni, raccolta fondi, eventi anche formativi, d'informazione e campagne di sensibilizzazione rispetto alle finalità, attività di interesse generale e obiettivi fondamentali perseguiti dall'associazione;-----
- iii. costituzione di partnership e/o collaborazioni strategiche mediante la stipula di convenzioni e/o manifesti di adesione e/o protocolli di intesa con altre realtà territoriali locali, regionali, nazionali, europee e internazionali e/o con i Paesi di attuazione progettuale e di programmazione nel rispetto e in osservanza dei dettami del presente Statuto oltre che del codice etico e di comportamento, policy, regolamenti interni eventualmente redatti e approvati dagli organi dell'associazione;-----
- iv. ogni altra attività considerata espressione dello scopo, della finalità e degli obiettivi fondamentali dell'associazione (ex art 3 comma 1 e 2).-----
5. A norma dell'art 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può svolgere attività diverse rispetto a quella di interesse generale purché risultino secondarie e strumentali all'attività di interesse generale, direttamente connesse e/o considerate accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative e complementari, secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito Decreto ministeriale.-----
6. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi anche mediante la richiesta a terzi e/o accettazione di donazioni, lasciti testamentari e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.-----

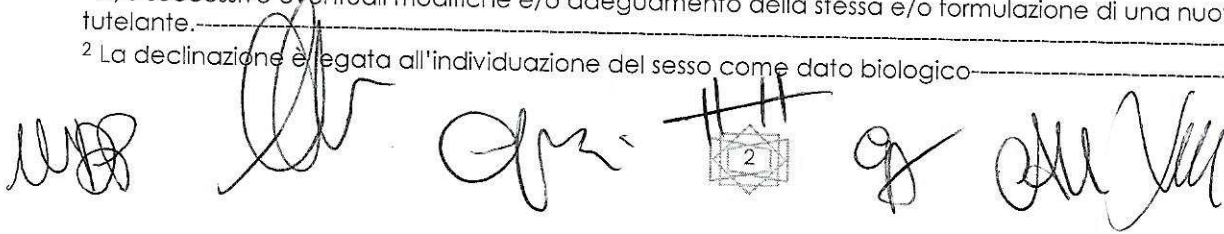
-----TITOLO II - ASSOCIATE/I²-----

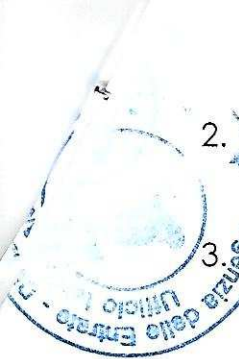
-----ART. 4 Ammissione e numero delle/degli associate/i-----

1. Il numero delle/degli associate/i è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.-----

¹ e/o successive eventuali modifiche e/o adeguamento della stessa e/o formulazione di una nuova soluzione tutelante.-----

² La declinazione è legata all'individuazione del sesso come dato biologico-----





2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono e rispettano le finalità e gli obiettivi fondamentali della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e conoscenze.-----
3. Possono aderire all'associazione anche altri Enti del Terzo settore o non aventi fini di lucro a patto che il numero di questi ultimi non superi il 50% del numero delle ODV già associate. Chi intende essere ammessa/o come associata/o dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta da recapitarsi all'indirizzo e-m@ail dell'associazione o mediante consegna *brevi manu* presso la sede legale dell'associazione o durante lo svolgimento di una delle attività/azioni ex art 3 comma 4. La domanda di ammissione in qualità di associata/o dovrà contenere:-----
 - l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;-----
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, policy, codice etico e di comportamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi oltre che ai principi di buona fede e rispetto reciproco;-----
 - la dichiarazione di presa visione del codice in materia della privacy relativa al trattamento dei dati personali.-----
4. Qualora l'associata/o fosse minore degli anni 18 (diciotto), la domanda di cui al comma 3 dovrà essere sottoscritta dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale la quale avrà diritto di voto in Assemblea in nome e per conto dell'iscritta/o minorenni.-----
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite, l'attività di interesse generale svolta e gli obiettivi.-----
6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata/o e annotata nel libro delle/degli associate/i a cura del Consiglio Direttivo.-----
7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera, motivare la ragione del rigetto della domanda e comunicarla alle/agli interessate/i.-----
8. Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.-----
9. Lo status di associata/o ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti e sanciti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

-----**ART. 5 Diritti e doveri delle/degli associate/i**-----

1. Le/Gli associate/i hanno il diritto di:-----
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi su avanzamento di personale candidatura;-----
 - essere informate/i sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;-----
 - frequentare i locali dell'associazione negli orari di apertura della stessa;---
 - partecipare a tutte le iniziative, manifestazioni, eventi promossi e organizzati dall'associazione;-----
 - concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma di attività;-----
 - essere rimborsate/i dalle spese effettivamente sostenute e documentate;-----

Handwritten signatures and a small stamp with the number 3.

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi in loco previa richiesta motivata e negli orari di apertura dell'associazione.-----
2. Le/Gli associate/i hanno il dovere di:-----
- rispettare, osservare oltre che attenersi al presente Statuto e agli eventuali regolamenti interni, codice etico e di comportamento, policy;-----
 - svolgere la propria attività nell'interesse dell'associazione e verso gli altri in modo personale, spontaneo, in buona fede e gratuito, senza fini di lucro (anche indiretto) e nel totale e pieno rispetto reciproco;-----
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini di scadenza annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.-----

-----**ART. 6 Perdita della qualifica di associata/o**-----

1. La qualifica di associata/o si perde per morte, recesso o esclusione.-----
2. L'associata/o che contravviene ai doveri ex art 5 comma 2 del presente Statuto, così come quelli previsti negli eventuali regolamenti interni, codice etico e di comportamento, policy e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali e/o morali all'associazione, può essere esclusa/o dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo con voto segreto e su audizione dell'interessato/a. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associata/o via PEC³ o PEO⁴ il/la quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di esclusione. Sulle controdeduzioni, l'Assemblea sarà chiamata ad esprimersi alla prima data utile di convocazione. La stessa delibererà con voto segreto. L'interessata/o dovrà accettare e prendere atto della decisione assembleare senza nulla pretendere e/o avanzare-----
3. L'associata/o può recedere in ogni momento dall'associazione.-----
4. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta via PEC o PEO la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associata/o via PEC o PEO.-----
5. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata.-----
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.-----
7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.-----
8. Le/Gli associate/i che abbiano cessato di appartenere all'associazione non vantano alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

-----**TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**-----

-----**ART. 7 Organi**-----

1. Sono organi dell'associazione:-----
 - l'Assemblea;-----
 - Consiglio direttivo;-----
 - l'Organo di Controllo (eventuale);-----
 - Il Revisore Legale dei Conti (eventuale);-----
2. Alle/Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----**ART. 8 Assemblea**-----

³ Acronimo "Posta Elettronica Certificata"-----

⁴ Acronimo "Posta Elettronica Ordinaria"-----



1. L'Assemblea è composta da tutte/i le/gli associate/i iscritti nel libro delle/degli associate/i e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritte/i, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro delle/degli associate/i.-----
2. Ciascun associata/o ha diritto ad un singolo voto.-----
3. Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da un/un' altro/a associato/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associate/i. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.-----
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o a mezzo e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle/degli associate/i.-----
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.-----
6. L'Assemblea può essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un/decimo) delle/degli associate/i.-----
7. L'Assemblea viene svolta in presenza presso la sede dell'associazione o in caso di opportunità e/o necessità online mediante l'utilizzo di piattaforme indicate in sede di convocazione.-----
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:-----
- nomina e revoca le/i componenti degli organi associativi. (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
 - approva il bilancio di esercizio;-----
 - delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto di cui al comma 12 del presente articolo;-----
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;-----
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.-----
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle/degli associate/i presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/degli associate/i presenti, in proprio o per delega.-----
10. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le/gli amministratori/trici non hanno voto.-----
11. L'espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.-----
12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) delle/degli associate/i e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti.



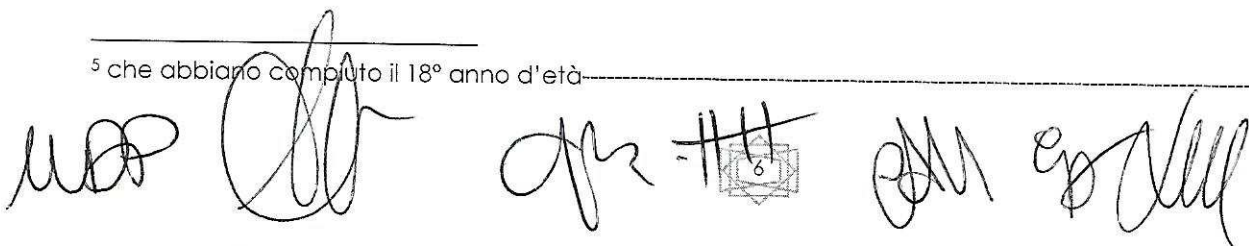
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) delle/degli associate/i.

-----ART. 9 Consiglio direttivo-----

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - approvare gli eventuali regolamenti interni, codice etico e di comportamento e policy;
 - predisporre un piano da presentare all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare sull'ammissione ed esclusione delle/degli associate/i;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle/degli associate/i;
 - stipulare contratti e porre in essere tutti gli atti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominate/i dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e possono essere rieletti/e.
5. Tutti/e gli/le Consiglieri/e sono scelte/i tra le persone fisiche⁵ associate ovvero indicate dagli enti associati. Ai sensi e per gli effetti dell'art 2382 C.C., non può essere nominato/a Consigliere, e se nominato/a decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle/dei componenti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza delle/dei presenti.
8. Gli/Le Consiglieri/e, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai/alle consiglieri/e è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

-----ART. 10 Presidente-----

⁵ che abbiano compiuto il 18° anno d'età

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. There are also some official stamps, including a circular one with a star in the center and a rectangular one with some illegible text. The signatures appear to be of various individuals, likely the members of the board or the president mentioned in the articles above.

1. La/Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Compie tutti gli atti che la/lo impegnano verso l'esterno.-----
2. La/Il Presidente è eletta/o⁶ dal Consiglio Direttivo tra i/le propri/e componenti a maggioranza delle/dei presenti.-----
3. La/Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e a maggioranza delle/dei presenti.-----
4. Almeno 1 (un) mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la/il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. La/Il Presidente a termine di mandato può essere rieletta/o.-----
5. La/Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.-----
6. La/Il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitata/o nell'esercizio delle sue funzioni.-----

-----**ART.11 Organo di Controllo**-----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.-----

-----**ART.12 Revisore Legale dei Conti**-----

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.-----

-----**TITOLO IV- PATRIMONIO & ASSICURAZIONE**-----

-----**ART. 13 Patrimonio**-----

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----**ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili**-----

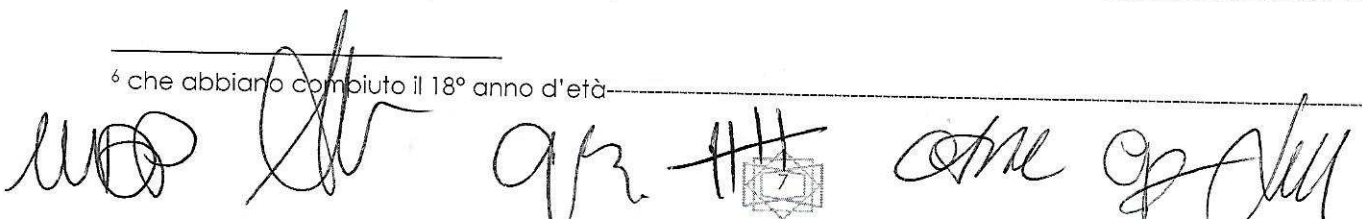
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai/alle fondatori/trici, alle/ai propri associate/i, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e/o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

-----**ART. 15 Risorse economiche**-----

1.L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

- quote associative;-----
- contributi pubblici (regionali, nazionali, europei e/o internazionali);-----
- contributi privati;-----
- donazioni e/o lasciti testamentari;-----
- 5X1000;-----
- rendite patrimoniali;-----

⁶ che abbiano compiuto il 18° anno d'età-----



- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;---
- proventi derivanti da organizzazione di iniziative, manifestazioni e/o eventi anche formativi, d'informazione e di sensibilizzazione rispetto alle finalità attività di interesse generale e obiettivi fondamentali dell'associazione;---
- ogni altra entrata atta al raggiungimento delle finalità, attività di interesse generale e obiettivi dell'associazione.-----

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associato/a può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate.-----

-----ART. 16 I beni-----

1. Se dotata, l'associazione può avere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.-----
2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'associazione e consultabile dagli/dalle associati/e.-----

-----ART. 17 Bilancio di esercizio-----

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal 1^a (primo) gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.-----
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.-----

-----ART. 18 Bilancio sociale-----

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.-----

-----ART. 19 Libri sociali-----

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:-----
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;-----
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo;-----
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;-----
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;-----
 - nel caso nominato, il libri dell'adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;-----
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo la presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione negli orari di apertura della struttura e previa richiesta motivata.-----

-----ART 20 Assicurazione dell'Associazione-----

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.-----

-----TITOLO V- LAVORATORI/TRICI & VOLONTARI/E-----

-----ART. 21 Volontari/e-----

[Handwritten signatures and a stamp with the number 8]

1. Le/i volontari/e sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione gratuitamente il proprio tempo e le proprie capacità.-
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo e fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini/scopo di solidarietà.-----
3. L'attività delle/dei volontari/e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dalle/dai beneficiari.-----
4. Ai/alle volontari/e possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.-----
5. Le spese sostenute dai/dalle volontari/e possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.-----
6. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e/o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.-----
7. L'associazione deve assicurare i/le volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.-----

-----ART. 22 Lavoratori/trici-----

1. L'associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.-----
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione nonché da contratto sottoscritto tra le parti.-----
3. In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/trici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei/delle volontari/e.-

-----TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI-----

-----ART. 23 Convenzioni-----

1. Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 così come con le organizzazioni internazionali e Stati Terzi sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate a firma del/della Presidente dell'organizzazione in qualità di legale rappresentante.-----
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/della Presidente, presso la sede dell'associazione.-----

-----ART. 24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo-----

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.-----
2. L'Assemblea provvede alla nomina di 1 (uno) o più liquidatori anche scelti tra i propri associati.-----

-----ART 25 Controversie-----

1. Le controversie scaturenti dall'interpretazione del presente Statuto, codice etico e di comportamento, regolamenti interni, policy o ad esse connessi saranno

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

rimesse al giudizio di un arbitro, terzo ed imparziale, nominato dall'Assemblea a maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.-----

2. In mancanza di accordo ex art 25 comma 1, il foro competente è il Tribunale di Udine.-----

-----**ART. 26 Statuto**-----

1. L'OdV è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.-----
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari oltre che eventuali regolamenti interni, policy, codice etico e di comportamento.-----

-----**ART. 27 Efficacia dello statuto**-----

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.-----
2. Fanno, altresì, parte delle regole di comportamento anche eventuali regolamenti interni, policy, codice etico e di comportamento deliberati con il quorum previsto per le modifiche statutarie.-----

-----**ART. 28 Interpretazione dello Statuto**-----

Lo statuto è valutato e interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.-----

-----**ART. 29 Rinvio**-----

Per quanto non espressamente sancito e previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, policy, codice etico e di comportamento e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto e per quanto compatibile, dal Codice Civile.-----

Marta D. Leone

Giuseppe

Anna Maria

Giuseppe

Alessandro

Giuseppe

hadi habzhu

